

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

*Associati*

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

SARA SEGANTINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

MARTINA PATTI  
Avvocato

Parma, 04 gennaio 2020

**OGGETTO: NUOVI OBBLIGHI PER GLI APPALTI - Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 di conversione del DL n. 124/2019**

Le nuove disposizioni in materia di appalti, di seguito illustrate, si applicano, per espressa previsione normativa (comma 2, art. 4, DL n. 124/2019), a decorrere **dal 1° gennaio 2020** e riguardano tutti i sostituti d'imposta residenti in Italia,

- che affidano a un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi,
- di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da  
– prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente (appalti endoaziendali)  
– con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

**Nuovi Obblighi**

In caso di appalto/affidamento e subappalto è prevista per il committente e l'impresa appaltatrice/ affidataria/subappaltatrice la **responsabilità solidale per le ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dovute dall'impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto/affidamento.

Ciò implica per

- i committenti l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, trattenute dalle imprese in questione ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici l'obbligo di rilasciare le suddette deleghe di pagamento (Mod. F24) ai committenti entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del relativo pagamento.

Il versamento delle ritenute è, pertanto, effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria/

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

subappaltatrice tramite distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Inoltre, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono trasmettere al committente, (sempre entro cinque giorni lavorativi successivi al termine previsto per il pagamento del Mod.F24) anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dallo stesso, con il dettaglio di

- ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione della predetta opera o servizio affidato;
- ammontare della retribuzione corrisposta ad ogni dipendente collegata a tale prestazione;
- ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Qualora alla data di previsto invio al committente delle deleghe di pagamento e delle informazioni previste, sia maturato da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, e l'impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici

- a. non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, ovvero
- b. risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

il committente dovrà:

- i. sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
- ii. fornire debita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti, entro novanta giorni.

Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il DL n. 124/2019 dispone che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

### **Certificazione di regolarità**

La nuova disciplina non si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione (DURC fiscale), al

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

committente la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del pagamento del Mod. F24) dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli